

N. R.G. 2017/639



Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone
Via Marchese di Montrone 126 70122 BARI
Cell. (+39) 347 0925246
Fax (+39) 080 2145621
info@avvocatogiannuzzicardone.it
P.I. 06426210727

TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

Il Giudice dott. Maria Beatrice Gigli,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 6/12/2017, - docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado attualmente in servizio a Castel San Giovanni (Piacenza) ambito territoriale Emilia Romagna 0014 - ha agito nei confronti del MIUR e degli Uffici Scolastici di Emilia Romagna e Puglia al fine di ottenere l'assegnazione presso posto di sostegno disponibile nella provincia di Taranto - anche in via provvisoria - per l'anno scolastico 2017/2018.

Quanto al *fumus boni iuris* ha allegato che docenti non di ruolo inseriti in graduatorie a esaurimento e di istituto, anche se privi del relativo titolo di specializzazione, sono stati assegnati a posti di sostegno nella Provincia di Taranto con conseguente violazione della normativa e contrattual-collettiva di riferimento.

Quanto al *periculum in mora*, parte ricorrente posto l'accento sullo stravolgimento cui andrebbero incontro le sue abitudini di vita ove la stessa - all'età di 64 anni - dovesse stabilmente trasferirsi a Piacenza a 900 Km da Taranto ove vive il nucleo familiare composto anche dalla madre, vedova e portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992.

Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati pubblicati sul sito del MIUR al fine di consentire a eventuali controinteressati di contraddire nel presente giudizio.

Il MIUR, comparso informalmente alla prima udienza, ha chiesto termine per replicare al ricorso e ha depositato memoria successivamente alla scadenza del termine concesso. Tuttavia, stante la natura cautelare delle presente fase, non soggetta a rigide preclusioni o decadenze, si ritiene comunque di considerare ammissibile l'atto difensivo di parte resistente.

Il MIUR, costituitosi anche per l'Ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo l'assenza, in capo alla ricorrente, di specifico titolo per l'insegnamento del sostegno.

FUMUS BONI IURIS



Il ricorso - tenuto conto della natura sommaria della presente fase - pare fondato avendo parte ricorrente dimostrato che Istituti scolastici della Puglia hanno assegnato posti di sostegno per incarichi annuali a docenti privi del titolo di specializzazione (v. doc. 12 ricorrente).

Il MIUR, dall'altro lato, non contesta che la predetta assegnazione sia avvenuta a favore di docenti precari eccettuando, dall'altro lato, l'insussistenza del diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria su posto di sostegno in assenza del relativo titolo di specializzazione.

La modalità di assegnazione a docenti precari privi di titolo di specializzazione pare in contrasto con quanto stabilito dalla Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap (L. 104/1992) la quale prevede, al comma 6 dell'art. 14, che *“l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”* con la conseguenza che l'assegnazione a personale non di ruolo deve avvenire in via esclusivamente residuale.

Lo stesso art. 9 del CCNI prevede del resto che *“le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato”*. [In senso analogo si vedano anche le pronunce di merito citate dalla ricorrente e depositate nel corso del giudizio. In particolare: Tribunale di Como (ordinanza del 22.11.2017) nella quale il Giudice del Lavoro afferma che *“appare logico che in assenza di titolo per la specializzazione debbano essere utilizzati per la copertura delle assegnazioni provvisorie docenti già in ruolo piuttosto che precari posto che l'assegnazione provvisoria è espressamente prevista per ragioni che involgono prevalentemente il ricongiungimento col nucleo familiare o gravi esigenze di salute che appaiono sicuramente più pregnanti laddove riguardino soggetti che proprio perché docenti di ruolo si suppone abbiano maggiore anzianità e siano maggiormente radicati in un determinato territorio con situazioni familiari ormai consolidate... la maggiore competenza, anzianità ed esperienza presumibilmente acquisite dagli insegnanti di ruolo rispetto ai precari giustifica vieppiù che i primi debbano essere preferiti ai secondi, in mancanza del titolo di specializzazione, in considerazione della particolare delicatezza dell'insegnamento su posti di sostegno”*; Tribunale di Reggio Emilia (v. Ordinanza del 23.1.2017) secondo cui *“ancora prima che giuridicamente legittimo, questo meccanismo è anche logico, dal momento che non si comprende perché mai – in linea generale - il Ministero dovrebbe utilizzare personale precario quando sia disponibile personale in ruolo che ha fatto legittima domanda di assegnazione per quel posto vacante (e ciò in assenza, lo si ripete, di personale munito di specializzazione, cui andrebbe la precedenza incondizionata)”*].



Può ritenersi quindi accertato il requisito del *fumus boni iuris*.

PERICULUM IN MORA

Il *periculum in mora* può dirsi senz'altro integrato in quanto la ricorrente – madre di due figli, la quale ha documentato altresì le precarie condizioni di salute della madre portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 (v. certificati medici, doc. 5) – sarebbe privata, durante il tempo necessario per lo svolgimento del giudizio di merito, della possibilità di occuparsi della propria famiglia.

Il requisito in esame risulta altresì integrato dalla necessità della ricorrente di vivere fuori casa, sostenendo le relative spese di alloggio e di viaggio, con conseguente “*stravolgimento delle proprie abitudini di vita*” [v. Trib. Foggia 16/9/2016]. [In senso analogo, con riferimento alla sussistenza del *periculum*, si è pronunciata la seguente giurisprudenza di merito: Trib. Trani 14/9/16; Trib. Brindisi, 11/10/16; Trib. Udine 4/11/16; Trib. La Spezia 28/9/2016].

Il ricorso può quindi essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere assegnata, anche in via provvisoria, a posto di sostegno nella provincia di Taranto in assenza di partecipanti muniti del titolo di specializzazione.

Spese compensate in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

Accerta il diritto di a essere assegnata, anche in soprannumero e anche in via provvisoria, presso posto di sostegno disponibile nella provincia di Taranto in assenza di partecipanti muniti del titolo di specializzazione;
spese compensate.

Piacenza, 2 marzo 2018

Il Giudice
dott. Maria Beatrice Gigli

